sino a che non siano estinti i mutui coi quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione, o non avvenga la morte dell' invalido, nel qual caso la vedova e i figli, o gli eredi, hanno facoltà di optare fra la alienazione del fondo o della casa, col saldo del residuo debito, o l' applicazione degli articoli 27 e 28 della citata legge sulle case popolari o economiche, proseguendo il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo.

La pensione degli invalidi potrà anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per i quali essa sia richiesta.

Le modalità e i limiti di queste concessioni saranno determinati nel regolamento di cui all' articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 22.

L' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi della guerra, reimpiegati in qualsiasi impresa, sarà obbligatoriamente assunta dagli istituti assicuratori e dell' impiego degli invalidi stessi si potrà tener conto soltanto quando superino un certo numero, come elemento per la valutazione del rischio di cui si chiede l' assicurazione e ciò colle norme che saranno stabilite in applicazione dell' ultimo comma dell' articolo 1 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 23.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

È derogato a qualsiasi disposizione di legge, di statuto o di regolamento di enti pubblici, che sia incompatibile con l' applicazione della presente legge.

Ogni anno, entro il 31 marzo, dal ministro dell' interno, sarà presentata al Parlamento una relazione sull'andamento dell' Opera Nazionale per gli invalidi della guerra.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Peano. Ne ha facoltà.

PEANO. Io volevo solo fare una raccomandazione, ed è questa: che per quanto riflette i militari invalidi, quando ne hanno le attitudini, essi siano ancora conservati nel servizio attivo, perchè vi è stato un decreto dell'11 febbraio 1917 che parla solo di mantenerli nei servizi sedentari.

Ora, in quest'articolo si dice che sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, perciò siccome fu intendimento della Commissione, di cui io ho l'onore di far parte, nel proporre l'articolo 6 (già 23), che i militari abili ancora al servizio, anche se privi di un occhio o di un arto, siano mantenuti in servizio attivo nell'esercito, così io raccomando che questa interpretazione sia data chiaramente ed esplicitamente. Se occorre domando che sia abrogata qualunque disposizione in contrasto e più precisamente quelle degli articoli 58 e 61 del regolamento per la esecuzione della legge sulle pensioni del 5 settembre 1895, n. 603, nei quali si dice che gli ufficiali medici devono dichiarare in quali delle tre categorie devono comprendersi le ferite riportate per causa di servizio, e fra queste si enuncia nella seconda categoria « l'amputazione di un arto ».

Domando che si chiarisca ancora che tali invalidità non sono di ostacolo allo avanzamento, modificando l' articolo 137 del regolamento 21 luglio 1907, n. 626, che pone fra le condizioni dell'avanzamento « le qualità fisiche ». Ciò potrà chiarirsi nel regolamento che si dovrà fare a termine dell'articolo 1° per la esecuzione della legge, ma intanto si diano precise istruzioni all'Ispettorato di Sanità.

Questo solo io intendo, e questo domando al Governo, perchè tale fu l'intendimento della Commissione.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori inscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 23.

(*È approvato*).

Art. 24.

Il Governo del Re provvederà d'urgenza col mezzo dei Ministeri della guerra, della marina e dell' interno ad un censimento degli invalidi della guerra riformati e da riformare ed alla compilazione di uno schedario mediante il quale gli organi competenti e specialmente l' Opera Nazionale possano seguire le sorti di ciascun invalido e provvederlo eventualmente del necessario aiuto sanitario, morale, economico e sociale.

(*È approvato*).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta pomeridiana.

La seduta è tolta alle 12.25.

PROF. EMILIO PIOVANELLI
Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia.

Roma, 1917 — Tip. della Camera dei Deputati